

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 287 DEL 16/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI PER
REFERTAZIONE DI PREPARATI CITOLOGICI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE
INTRAMOENIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 301/24

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Direzione Strategica dell'ASL02 Lanciano Vasto Chieti (d'ora in poi ASL02), nell'ambito di una indagine preliminare conoscitiva, ha contattato per vie brevi diverse aziende sanitarie tra cui questa Azienda ULSS 7 Pedemontana, al fine di acquisire la disponibilità ad assicurare, in regime di convenzione, la refertazione da parte dei dirigenti medici che effettuano l'attività libero professionale della UOC Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso di n. 882 preparati citologici già allestiti nelle forme e nei termini di necessità. Tale esigenza è motivata dal fatto che l'ASL02 ha rilevato criticità in ordine all'esecuzione di prestazioni di valutazione citologica e di refertazione di vetrini citologici, non refertati nei tempi raccomandati dagli standard previsti dalle linee guida e riferiti, in particolare, a prelievi di citologia ago aspirativa e esfoliativa, a cui l'azienda in parola non riesce allo stato far fronte con le sole risorse interne;
- con mail del 24.1.2024, agli atti, il Direttore di UOC Anatomia e Istologia Patologica di Santorso ha anticipato la disponibilità dei dirigenti medici all'attività in libera professione intramoenia in attesa della puntualizzazione dei termini e delle modalità dell'attività;
- con comunicazione del 25.01.2024, agli atti, il Direttore Generale dell'Ulss 7 Pedemontana ha espresso parere favorevole all'attività da erogare in regime di libera professione intramoenia da parte della UOC di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso;
- con nota prot. n. 9281 del 26.01.2024, ns prot. n. 8428 del 26.01.2024, l'ASL02 ha formalizzato la richiesta di convenzionamento;
- con mail del 31.01.2024, agli atti, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha risposto alla richiesta di convenzionamento inviando un prospetto di previsione di spesa, precisando che l'attività sarà erogata in regime di libera professione intramoenia ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c), del CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024, e che le tariffe applicate sono omnicomprendenti per tipologia di prestazione;
- con nota prot. n. 11258 del 01.02.2024, ns prot. n. 10530 del 01.02.2024, i Direttori Sanitario e Amministrativo dell'ASL02, in considerazione della criticità riguardante le attività di refertazione di vetrini citologici e al fine di assicurare la continuità assistenziale ed i livelli di assistenza, hanno espresso parere favorevole alle condizioni e tariffe proposte in regime libero professionale dall'Azienda Ulss7 Pedemontana;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 169 del 07.02.2024, l'ASL02 ha sottoscritto la convenzione con l'Azienda Ulss7 Pedemontana per regolare i rapporti, finalizzati alla refertazione di preparati citologici da parte della UOC di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso, in regime di libera professione ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c) del CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024;
- con prot. n. 14407 del 08.02.2024, ns prot. n. 13059 del 9.2.2024, è pervenuta a questa Azienda la sopracitata convenzione.

Dato atto che l'attività in argomento prevede un ricavo presunto pari a € 50.386,00 per "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area Specialistica", che sarà ripartito secondo i criteri definiti nel Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramoenia all'art. 24.

Richiamate le disposizioni regolanti la materia, e in particolare:

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche;
- L. 23 dicembre 1999, n. 488;

- D.lgs. 2 marzo 2000, n. 49;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000;
- D.lgs. 28 luglio 2000, n. 254;
- Circolare Regionale 10 maggio 2001, n. 5, recante le linee guida relative alla disciplina per l'attività libero-professionale intramoenia, integrata dalla D.G.R.V. 11 febbraio 2005, n. 360;
- L. 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche;
- Circolare Regionale 9 aprile 2018, n. 131384, avente ad oggetto "Attività libero professionale. Ricognizione della disciplina regionale e precisazioni";
- Regolamento Aziendale della libera professione intramoenia, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023);
- C.C.N.L. – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità Triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 23 gennaio 2024.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone, pertanto, di:

- stipulare la convenzione con l'ASL02, per la refertazione di preparati citologici già allestiti, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una durata prevista fino al 31.03.2024 e comunque fino al completamento dell'attività di refertazione in essa definita;
- sottoscrivere l'Accordo per l'affidamento del trattamento di dati al Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, accordo che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prendere atto che l'attività sarà erogata dai Dirigenti Medici a rapporto esclusivo dell'UOC Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso in regime di libera professione intramoenia.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di stipulare una convenzione con l'ASL02, per la refertazione di preparati citologici già allestiti, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una durata prevista fino al 31.03.2024 e comunque fino al completamento dell'attività di refertazione in essa definita;
2. di sottoscrivere l'Accordo per l'affidamento del trattamento di dati al Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, accordo che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2);
3. di prendere atto che l'attività sarà erogata dai Dirigenti Medici a rapporto esclusivo dell'UOC Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso in regime di libera professione intramoenia.

intramoenia;

4. di dare atto di un ricavo presunto pari a € 50.386,00 che trova riferimento nel conto di ricavo AA0690000 “Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area Specialistica” e sarà ripartito secondo i criteri definiti nel Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramoenia all’art. 24;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI REFERTAZIONE
DI PREPARATI CITOLOGICI
NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI ANATOMIA PATOLOGICA**

Tra

L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa, via dei Lotti, 40, C/F e P. I.V.A. n. 00913430245 rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

e

L'A.S.L.02 Lanciano Vasto Chieti, con sede in Via dei Vestini Snc a Chieti, CF/PI n.02307130696, rappresentato dal Direttore Generale Thomas Schael, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale che agisce ed interviene in nome e per conto della medesima in qualità di legale rappresentante (di seguito "ASL02")

PREMESSO CHE

- le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali;
- al fine di risolvere le criticità riferite alla refertazione dei vetrini citologici in ambito aziendale nei tempi raccomandati dagli standard previsti dalle linee guida, nonché per assicurare la continuità assistenziale e garantire le prestazioni ricomprese nei LEA, affinché non si determinino ritardi nell'erogazione di prestazioni sanitarie che rischierebbero di arrecare pregiudizio a terzi con esposizione dell'Ente, l'A.S.L.02 Lanciano Vasto Chieti con nota prot. n. 9281/2024 del 26/01/2024 inviata a mezzo PEC in pari data ha chiesto all'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana la disponibilità alla stipula di una convenzione nella branca specialistica di Anatomia Patologica per la refertazione, in regime di libera professione intramoenia, di preparati citologici, ai sensi degli artt. 88 e s.s. del Titolo VIII "Libera Professione Intramuraria" del C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019/2021, in particolare per la tipologia di attività riferita all'art. 89, comma 1, lett c) ".....partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";
- l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana ha manifestato, per le vie brevi, la disponibilità all'attivazione della convenzione sopracitata per la refertazione, in regime di libera professione intramoenia, di preparati citologici, nella branca specialistica di Anatomia Patologica ai sensi degli artt. 88 e s.s. del Titolo VIII "Libera Professione Intramuraria" del C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019/2021, e in particolare dell'art. 89 comma 1 lett c), nelle more della completa riorganizzazione delle attività disposta con deliberazione n.107 del 26/01/2024 della A.S.L.02 Lanciano Vasto Chieti;
- con deliberazione n. 175 del 07.02.2024 della ASL02 Abruzzo Lanciano Vasto Chieti, per tutte le motivazioni ivi riportate che qui si hanno come integralmente trascritte, è stata autorizzata la stipula della presente convenzione;

RICHIAMATI

gli artt. 88 e s.s. del Titolo VIII "Libera Professione Intramuraria" del C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019/2021 e in particolare l'art. 89 comma 1 lett c).

Le parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana aderendo alla richiesta avanzata dalla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, si impegna ad effettuare prestazioni di valutazione citologica e refertazione di n.882 casi corrispondenti ad altrettanti vetrini citologici pertinenti a prelievi di citologia agoaspirativa e esfoliativa.

La presente convenzione disciplina l'attività di refertazione in regime di libera professione di preparati citologici nella branca specialistica di Anatomia Patologica ai sensi degli artt. 88 e s.s. del Titolo VIII "Libera Professione Intramuraria" del C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019/2021 e in particolare dell' art. 89, comma 1, lett. c) svolta dai dirigenti medici dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, afferenti alla UOC Anatomia Patologica dell'Ospedale di Santorso.

Il Responsabile della presente convenzione per l'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano Vasto Chieti è individuato nelle persone del Direttore *f.f.* del Dipartimento dei Servizi, Patrizia Di Gregorio e del Direttore UOC Istologia e Patologia Clinica, Antonio Marchetti, che vigilerà affinché le prestazioni siano rese entro la forma ed i termini pattuiti.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ OPERATIVE

La prestazione descritta all'articolo 1 verrà eseguita al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza in modo da non pregiudicare il normale svolgimento della funzione istituzionale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, nonché in conformità alle vigenti disposizioni normative, contrattuali e regolamentari in materia.

La programmazione delle attività sarà concordata tra i Direttori delle UU.OO. interessate, con congruo anticipo.

Il Responsabile della presente convenzione per l'ASL02 è individuato nelle persone del Direttore *f.f.* del Dipartimento dei Servizi, Patrizia Di Gregorio e del Direttore UOC Istologia e Patologia Clinica, Antonio Marchetti e per l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana nella persona del Direttore di UOC Anatomia Patologica dell'Ospedale di Santorso dr Salvatore Romeo, i quali vigileranno affinché le prestazioni siano rese entro la forma ed i termini pattuiti.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVI

Ai sensi di quanto previsto dal "regolamento attività libero professionale intramuraria dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1037 del 29.8.2018 e da ultimo modificato con Deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19.5.2023, nonché in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. dell'Area Sanità 2019/2021, la A.S.L.02 Lanciano Vasto Chieti si impegna a corrispondere all'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana un compenso lordo onnicomprensivo pari ad € 53,00 per ognuno dei n.700 esami citologici urine per ricerca cellule neoplastiche e di Brushing nasale ed € 73,00 per ognuno dei n.182 esami Brushing coledoco e tiroidi analizzati e refertati da dirigenti medici individuati per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art.1. Sui corrispettivi l'ASL02 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana in occasione della corresponsione delle spettanze ad ogni singolo professionista.

ARTICOLO 4 - RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

Il Responsabile dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni invierà al referente ASL02, come sopra individuato, i resoconti vidimati delle prestazioni rese, attestandone il regolare svolgimento ed

indicando, nel contempo, il numero di campioni eseguiti da ogni specialista. Tali resoconti dovranno essere trasmessi alla ASL02 per l'emissione della relativa fattura di cui all'art.5, previa validazione del Referente dell'ASL02.

ARTICOLO 5- MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana sulla base del riepilogo delle prestazioni rese, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate per le tariffe di cui al precedente art. 3. La ASL02 si impegna a liquidare all'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana gli importi fatturati entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana erogherà il compenso al dirigente medico interessato nella misura prevista dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di Libera Professione Intramoenia.

I pagamenti saranno effettuati in favore dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana mediante versamento sul nr. di c/c di contabilità speciale 0306245 girofondi Banca d' Italia

ARTICOLO 6 - DURATA

La presente convenzione avrà durata dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31 marzo 2024 e comunque fino al completamento della refertazione degli 882 vetrini e conclusione del relativo iter amministrativo.

Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle due parti con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo o PEC.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione della convenzione dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ARTICOLO 7 -PRIVACY

Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di cui all'art. 1 è l'ASL02.

L'ASL02 nomina l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana quale Responsabile del trattamento dei dati personali, anche particolari, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività stesse, entro comunque i fini istituzionali dell'ASL02 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

La nomina a Responsabile del trattamento avverrà con apposito e separato atto.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, la ASL02, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

ARTICOLO 8 - IMPOSTE DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto verrà assolta in modo virtuale dalla parte richiedente.

ARTICOLO 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62 del 16. 04.2013 e s.m.i, il personale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana ed il personale dell'ASL02, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente in Convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dai rispettivi codici di comportamento integrativi adottati dalle aziende e al rispetto delle misure della prevenzione della corruzione e della trasparenza, previste nel PIAO cui si rinvia integralmente, pubblicati rispettivamente nel sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana all' interno della sezione "Amministrazione Trasparente" <https://www.aulss7.veneto.it/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> e nel sito istituzionale dell'ASL02 (<https://documentale.asl2abruzzo.it/L190/>), pena la risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 10 – ASPETTI ASSICURATIVI

L'ASL02 risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione, fatta salva l'eventuale responsabilità professionale del singolo professionista.

L'ASL02, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale, con rinuncia da parte della stessa alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, salvo il diritto di rivalsa nell'ipotesi di colpa grave o dolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per responsabilità professionale stipulata dal singolo professionista.

L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana resterà in ogni caso estraneo a qualsivoglia controversia tra l'ASL02 ed il paziente.

ARTICOLO 11 - FORO

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro in conseguenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo è competente il giudice amministrativo ai sensi degli art. 7, comma 5 e 133 del D. Lgs 104/2010.

ARTICOLO 12 – NORME FINALI

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

Qualora nel corso della vigenza del presente accordo subentrassero disposizioni normative innovative, le parti si riservano la facoltà di definire ex novo con specifico provvedimento la regolamentazione degli aspetti giuridici, economici ed organizzativi sorgenti.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L.241/1990 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Direttore Generale
ASL Lanciano Vasto Chieti
Thomas Schael

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Direttore Generale
Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana
Carlo Bramezza

“ (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



SCHAEL
THOMAS
08.02.2024
16:34:58
GMT+01:00



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO DEL TRATTAMENTO DI DATI AL RESPONSABILE

ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679

L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti, C.F./P.IVA 02307130696, con sede legale in Via dei vestini snc– 66100 Chieti, nella persona del Direttore Generale, Thomas Schael, con cod. fisc. SCHTM62C24Z112U di seguito nel presente documento definito per brevità il “*titolare del trattamento*” o semplicemente il “*titolare*”,

E

<i>Ragione sociale</i>	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
<i>Sede legale</i>	Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
<i>Partita IVA / Codice Fiscale</i>	00913430245
<i>Legale rappresentante / codice fiscale</i>	Dott. Carlo Bramezza / BRMCRL67E04L407D

di seguito, il “*responsabile del trattamento*” o semplicemente il “*responsabile*”, congiuntamente indicate come “*Parti*”

PREMESSO CHE

- a seguito della sottoscrizione della “Convenzione per attività di refertazione di preparati citologici effettuata in regime di libera professione intramoenia, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. c) del CCNL Area della Dirigenza Sanitaria sottoscritto il 23.1.2024 da parte della UOC Anatomia Patologica dell’Ospedale di Santorso” (PROT: [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#)) (di seguito, semplicemente definito il “Contratto”), ed ai fini del perfezionamento e dell’esecuzione dello stesso, il responsabile dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del titolare;
- ai sensi dell’art. 4, par. 7, del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento determina, singolarmente o insieme ad altri, le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento di dati personali;
- ai sensi dell’art. 4, par. 8, del Regolamento UE 2016/679, il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- ai sensi dell’art. 28, par. 1, del Regolamento UE 2016/679, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle disposizioni vigenti in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato;
- il titolare del trattamento individua i responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679;
- ai sensi dell’art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679, le attività di trattamento effettuate da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinate da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- con riferimento a quanto sopra, il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare per iscritto, mediante il presente accordo e con eventuali atti successivi;
- è intenzione del titolare consentire l'accesso, sia al responsabile che alle persone da questi autorizzate al trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo, per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per la corretta esecuzione del Contratto stipulato tra le Parti.

LE PARTI DICHIARANO E DANNO ATTO

- di aver negoziato individualmente e specificamente ciascuna clausola del presente Accordo, con ciò espressamente derogando alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- che dalla stipula del presente Accordo non deriva al Titolare un dovere di versare, e al Responsabile un diritto di richiedere, somme ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto.
- Il Responsabile dichiara di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di Trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti della Normativa Privacy e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
- Il Titolare dichiara di aver scelto il Responsabile in considerazione di quanto testé riportato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto di seguito riportato.

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

- 1.1. La materia disciplinata dal presente accordo è l'individuazione, da parte del suddetto titolare, del soggetto cui affidare le operazioni di trattamento di dati personali in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, definito anche "GDPR"), per quanto concerne le attività inerenti al Contratto di cui in premessa.
- 1.2. Il titolare del trattamento, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità ed ai mezzi del trattamento di dati personali, affida al suddetto responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in relazione al Contratto stipulato tra le Parti.
- 1.3. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare attraverso il presente accordo, nonché a quelle ulteriori che gli saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
- 1.4. Il responsabile prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali per conto del titolare, gli viene affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al titolare, il quale potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

- 2.1. Le informazioni di cui all'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679, in merito alla natura ed alle finalità del trattamento, così come alla durata del trattamento, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle categorie di interessati coinvolti, sono riportate in dettaglio nell'**Allegato B** del presente accordo.
- 2.2. I dati oggetto di trattamento sono raccolti in maniera accurata e trattati per le sole finalità sopra citate, strettamente necessarie per dare corretta esecuzione al Contratto stipulato tra le Parti.

3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 3.1. Il titolare ha l'obbligo di:
 - a. affidare al responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali che siano necessarie per dare piena esecuzione al Contratto stipulato tra le Parti, e per ogni altra attività connessa al raggiungimento delle finalità sopra indicate, nonché quelle eventuali ulteriori derivanti dall'adempimento degli obblighi di legge.
 - b. comunicare ufficialmente al responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate
 - c. impartire le istruzioni, ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente Accordo, preferibilmente in forma scritta;
 - d. indicare al Responsabile i soggetti da lui incaricati di attività di revisione e ispezione, con congruo preavviso e si impegna a svolgere (e/o far svolgere) tali attività senza interferire con le ordinarie attività del Responsabile

4. DIRITTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 4.1. Il titolare ha il diritto di:



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- a. vigilare sull'operato del responsabile
- b. opporsi alle modifiche (in aggiunta e/o sostituzione) dell'elenco degli altri Responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare;
- c. comunicare la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora essa sia imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla Normativa Privacy o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti/ordini dell'Autorità di Controllo o altra Autorità;
- d. regresso, nei confronti del Responsabile, della somma, eventualmente pagata a titolo di risarcimento del danno subito dall'Interessato, corrispondente alla parte di responsabilità del Responsabile stesso

5. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

5.1 il responsabile ha l'obbligo di:

- a. osservare i principi generali del Trattamento (responsabilizzazione, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, dei trattamenti e della conservazione, integrità e riservatezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita) e gli specifici obblighi imposti dalla Normativa Privacy al Responsabile;
- b. eseguire il Trattamento conformemente al presente Accordo e seguendo le eventuali ulteriori legittime istruzioni scritte impartite dal Titolare, se e nella misura in cui esse siano conformi alla Normativa Privacy e alla Normativa Applicabile;
- c. ove dovuto, prestare la più ampia collaborazione al Titolare per consentirgli di fornire agli Interessati le informazioni relative al Trattamento dei Dati Personali a norma degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché la raccolta del consenso e la sua eventuale documentazione (mediante conservazione di documenti cartacei, file di log, altri documenti informatici);
- d. mettere in atto preventivamente, e aggiornare periodicamente, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, tutte le misure tecniche e organizzative più idonee e comunque adeguate al Trattamento per garantirne la sicurezza, considerando il Trattamento stesso in ogni suo aspetto, e in particolare il rischio sui diritti e le libertà degli Interessati, e con specifico riferimento a quanto indicato all'art. 32 del GDPR;
- e. nel caso in cui le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare implicino la fornitura e/o la gestione di servizi tecnologici, garantire che essi siano progettati in modo da attuare in modo efficace i principi generali del Trattamento, e ad integrare in esso le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della Normativa Privacy (come previsto dall'art. 25.1 del GDPR) e tutelare i diritti degli interessati, garantendo al Titolare l'esistenza di meccanismi per fornire adeguato e celere riscontro alle richieste dei medesimi ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR;
- f. elencare nell'allegato "SGP 0310 Valutazione dei Responsabili" le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate, garantendo la loro effettiva implementazione ed impegnandosi a fornire evidenze documentali, a semplice richiesta, delle misure entro un congruo termine dalla richiesta del titolare.
- g. Indicare nell'allegato A una persona fisica all'interno della propria organizzazione che funga da punto di contatto con il titolare in merito al trattamento dei dati personali per qualsiasi richiesta ed a comunicarne nominativo e dati di contatto al titolare
- h. Indicare nell'allegato A, nei casi previsti dalla normativa, una persona fisica all'interno della propria organizzazione che funga da responsabile della protezione dei dati per qualsiasi richiesta ed a comunicarne nominativo e dati di contatto al titolare
- i. inviare al Titolare, dietro sua richiesta, il Registro delle Attività di Trattamento ex art. 30.2 GDPR nella parte relativa alle categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare stesso, nonché copia del contenuto degli accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 28.4 GDPR, con uno o più degli altri Responsabili;
- j. informare il Titolare nel caso in cui un'istruzione da quest'ultimo impartita non sia, a suo parere, conforme alla normativa e/o alle istruzioni di cui al presente Accordo;
- k. in generale, non determinare in modo autonomo finalità, strumenti e basi giuridiche del Trattamento dei Dati Personali, nonché i periodi di conservazione e gli ambiti di circolazione dei Dati Personali, con le responsabilità, in caso di violazione dell'obbligo, previste al successivo art. 8.3;

5.2 Il responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche appositamente autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/03 per come modificato dal D. Lgs. 101/18. Contestualmente all'autorizzazione, il responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del GDPR ed anche dal presente accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il responsabile, nell'autorizzare tali soggetti al trattamento, si impegna a:

- a. prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
- b. verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza informatica e organizzativa adeguate al rischio;
- c. verificare che conservino in luogo sicuro i supporti informatici, e che gli stessi non contengano atti o documenti riportanti dati appartenenti alle cosiddette categorie particolari ex art. 9 del GDPR o la loro riproduzione, adottando altresì archivi protetti da serratura nel caso di trattamenti effettuati su supporto cartaceo;



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- d. vincolare tali soggetti alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con le stesse, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.
- 5.3 Il responsabile, e le persone da questi autorizzate al trattamento, si impegnano a trattare i dati soltanto su istruzione documentata del titolare, e non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati personali al di fuori di quelle sopra menzionate.
- 5.4 Qualora sorgesse la necessità di effettuare operazioni di trattamento sui dati personali, diverse ed eccezionali rispetto a quelle normalmente eseguite nell'ambito del presente accordo, il responsabile si impegna ad informare preventivamente e senza ingiustificato ritardo il titolare.
- 5.5 Il responsabile mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il responsabile riconosce al titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali disciplinate dal presente accordo. In ogni caso, il titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a utilizzare le informazioni ricevute a soli fini di verifica.
- 5.6 Il responsabile del trattamento si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri eventuali sub-fornitori soltanto quei dati personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, ovvero di obblighi legali o di altra natura.
- 5.7 Il responsabile si impegna a cooperare con il titolare in qualsiasi momento, al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali, e si impegna a fornire allo stesso titolare tutte le informazioni o i documenti che potranno essere richiesti da quest'ultimo, per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della richiesta espressamente formulata dal titolare.
- 5.8 Il responsabile del trattamento si impegna ad assistere il titolare nelle attività relative alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed alla consultazione preventiva all'Autorità di controllo, ai sensi degli artt. 35 e 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.
- 5.9 Il responsabile, su richiesta del titolare del trattamento, coadiuva quest'ultimo nelle procedure innanzi all'Autorità di controllo o all'Autorità Giudiziaria, in relazione alle attività di trattamento dei dati personali di propria competenza.

6 FACOLTA' DELLE PARTI

- 6.1 Il Titolare ha facoltà di:
 - a. riservarsi di addebitare al Responsabile i costi e le spese sostenute per controlli, attività di revisione e/o ispezione, qualora esse originino da verificate mancanze del Responsabile con riferimento agli obblighi stabiliti dalla Normativa Applicabile o all'inosservanza del Contratto o del presente Accordo;
 - b. inoltrare al Responsabile, senza ingiustificato ritardo, ogni richiesta da parte degli Interessati;
 - c. richiedere la collaborazione del Responsabile, ove possibile e tenuto conto della natura del Trattamento, nelle attività relative all'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti formulate dagli Interessati secondo la Normativa Privacy;
 - d. effettuare controlli o ispezioni presso il Responsabile senza preavviso qualora abbia documentato motivo di ritenere che il Responsabile abbia commesso una violazione della Normativa e/o delle istruzioni di cui al presente Accordo o si sia verificata una Violazione di Dati;
 - e. avvalersi di altri Responsabili del Trattamento in relazione ai Dati e/o ad attività di Trattamento su questi ultimi analoghe a quelle necessarie al fine dell'esecuzione del Contratto di Fornitura.
- 6.2 Ciascuna Parte ha facoltà di aderire a Codici di Condotta e/o a Meccanismi di Certificazione.

7 OBBLIGHI DELLE PARTI

- 7.1 Le Parti si obbligano reciprocamente a:
 - a. comunicare, a richiesta, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e del Rappresentante eventualmente nominato da ciascuna;
 - b. informare l'altra Parte di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità da soggetti da queste autorizzati e/o delegati (a mero titolo di esempio, la Polizia Giudiziaria o l'Autorità Giudiziaria di qualunque Paese del mondo) in qualunque modo o misura rilevanti ai fini dell'esecuzione del Contratto e/o del presente Accordo ;
 - c. mettere tempestivamente al corrente l'altra Parte di ogni eventuale circostanza che impedisca a ciascuna di adempiere agli impegni di cui al presente Accordo.

8 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

- 8.1 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e/o non patrimoniali da parte degli Interessati cagionati, in via diretta o mediata, da proprio inadempimento degli impegni dedotti nel presente Accordo, nonché da violazioni della Normativa Privacy commesse da ciascuna Parte.
- 8.2 Il Titolare risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali:
 - a. nei confronti del Responsabile, esclusivamente nel caso di proprio inadempimento alle disposizioni di cui al presente Accordo, salva la dimostrazione che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile;



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- b. nei confronti degli Interessati, per ogni violazione della Normativa Privacy derivante da causa a sé imputabile, con diritto di regresso dal Responsabile per la parte di responsabilità di quest'ultimo.
- 8.3 Il Responsabile risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali:
 - a. da chiunque subiti derivanti da proprio inadempimento alle disposizioni di cui al presente Accordo o degli obblighi a suo carico previsti dalla Normativa Privacy, salva la dimostrazione che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile;
 - b. nei confronti del Titolare, in ogni caso, del mancato o inesatto adempimento degli obblighi da parte degli altri Responsabili, come previsto dall'art. 28.4 del GDPR;
 - c. nel caso in cui (anche mediante la mancata osservanza delle legittime istruzioni del Titolare) determini autonomamente mezzi e finalità del Trattamento, come previsto dall'art. 28.10 del GDPR.
- 8.4 Qualora il Contratto preveda limitazioni o esclusioni di responsabilità a beneficio di entrambe o di una sola delle Parti, tali limitazioni o esclusioni valgono anche per eventuali pretese avanzate nei confronti di ciascuna Parte in relazione al presente Accordo integrativo.
- 8.5 Le disposizioni sulla responsabilità o sulla manleva eventualmente previste nel Contratto restano invariate ove non diversamente qui specificato.

9 DIRITTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- 9.1 Il responsabile ha diritto di ricevere adeguato preavviso dal Titolare in merito all'effettuazione da parte di quest'ultimo di controlli, attività di revisione e/o ispezione, salvo quanto previsto all'art. 13

10 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

- 10.1 Con il presente accordo, il titolare conferisce autorizzazione scritta generale al responsabile per poter ricorrere ad eventuali ulteriori responsabili del trattamento (*cosiddetti "sub-responsabili"*), nell'esecuzione del Contratto. Il responsabile, pertanto, si obbliga ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione da parte sua di altri soggetti sub-responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
- 10.2 Il responsabile non è autorizzato a stipulare nessun accordo con sub-responsabili stabiliti al di fuori dell'Unione Europea, senza previo accordo e/o autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento. Fermo restando ciò, il responsabile si impegna a stipulare, con eventuali sub-responsabili stabiliti in un Paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010 – e successive modifiche.
- 10.3 Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa vigente, e garantisca la tutela dei diritti degli Interessati.
- 10.4 Il responsabile si impegna altresì a stipulare con i sub-responsabili specifici contratti, o altri atti giuridici, a mezzo dei quali il responsabile stesso descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 10.5 Nel caso in cui il responsabile del trattamento ricorra a soggetti sub-responsabili per le attività di trattamento di cui al presente accordo, il medesimo responsabile è tenuto a compilare in ogni sua parte – e mantenere aggiornato, informando il titolare circa eventuali modifiche successive – l'**Allegato C** del presente accordo.
- 10.6 Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il responsabile riconosce di conservare nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, e pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione possa derivare allo stesso titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi, e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali, da parte del responsabile e degli eventuali sub-responsabili dallo stesso individuati.

11 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

- 11.1 Il responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento nell'ambito del suo assetto organizzativo, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, fornendo assistenza al titolare nel garantire il rispetto della medesima.
- 11.2 Il responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

autorizzata o accesso – in modo accidentale o illegale – a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; le misure adottate dovranno avere l'obiettivo di minimizzare il rischio di trattamenti dei dati non consentiti, ovvero non conformi alle finalità per cui gli stessi dati sono stati raccolti.

11.3 Il responsabile applicherà le misure di sicurezza di cui al punto precedente, impegnandosi in particolare a:

- a. adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo competente ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (*European Data Protection Board, EDPB*):
 - i. se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali,
 - ii. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento,
 - iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- b. fornire al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
- c. istituire e mantenere il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- d. comunicare al Titolare il nominativo ed i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR;
- e. non trasferire i dati personali trattati per conto del Titolare al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, ovvero dal Titolare stesso.

11.4 Le Parti, in ragione degli eventuali sviluppi della tecnologia adottata nelle operazioni di trattamento di cui al presente documento, convengono che il rispetto del livello di sicurezza del trattamento prescritto dalla normativa vigente possa richiedere frequenti e ricorrenti cambiamenti e miglioramenti delle misure di sicurezza adottate. A tal riguardo, le Parti medesime si impegnano – ciascuna per la propria competenza – all'implementazione di eventuali cambiamenti significativi delle misure di sicurezza, ove richiesti dalla normativa applicabile ovvero dalle autorità competenti, ivi inclusa l'eventuale conseguente modifica dei contenuti del Contratto e del presente accordo.

12 TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE

12.1 Il responsabile si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra-UE che non garantiscano un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza degli strumenti di tutela previsti dal Capo V del Regolamento UE 2016/679.

12.2 Resta inteso tra le Parti che il responsabile del trattamento dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente accordo.

12.3 Il responsabile è altresì obbligato a comunicare immediatamente al titolare del trattamento il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a. Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra; oppure
- b. Qualsiasi modifica delle modalità e delle finalità del trasferimento dei dati personali trattati per conto del titolare all'estero.

13 CONTROLLI, VERIFICHE E AUDIT

13.1 Il titolare del trattamento si riserva la possibilità di effettuare verifiche in merito al rispetto, da parte del responsabile, del presente accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

13.2 Il responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente l'operato dei soggetti dallo stesso autorizzati al trattamento.

13.3 Nel caso in cui venga rilevato che un'istruzione impartita dal titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il responsabile del trattamento si obbliga ad informarne tempestivamente il titolare.

13.4 Il responsabile del trattamento, inoltre, riconosce al titolare il diritto di effettuare controlli (*audit*) relativamente alle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate per conto del medesimo titolare. A tal fine, il titolare si riserva la possibilità di sottoporre periodicamente al responsabile un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che dovrà essere debitamente compilato e restituito, e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, eventualmente anche presso le sedi del responsabile.

13.5 Anche per le finalità sopra esposte, il responsabile è tenuto a mettere a disposizione in qualunque momento, previa richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

14 VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

14.1 In caso di *data breach*, ovvero sia di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal responsabile per conto del titolare, il responsabile si impegna:

- a. ad informare il titolare nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso al massimo entro le 24 ore successive all'individuazione dell'evento;
- b. a fornire la più ampia collaborazione al titolare medesimo, nonché alle Autorità di controllo competenti e coinvolte, al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa vigente – come ad esempio: la notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo competente, ai sensi dell'art. 33 del GDPR; l'eventuale comunicazione della violazione dei dati personali agli Interessati, ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
- c. a fornire una descrizione ampia ed esaustiva della natura della violazione dei dati personali, delle categorie e del numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché delle categorie e del numero approssimativo di dati in questione, individuando una stima dell'impatto della violazione dei dati personali sull'organizzazione del titolare e sugli Interessati coinvolti, nonché le misure adottate – o di cui prevedere l'adozione – per mitigare i rischi;
- d. ad attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo azioni correttive al titolare del trattamento ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dallo stesso.

15 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

15.1 Nel caso in cui il responsabile, in riferimento alle attività di trattamento effettuate per conto del titolare, riceva istanze dai soggetti Interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, lo stesso responsabile si impegna a:

- a. darne tempestiva comunicazione scritta al titolare, al più entro le successive 48 ore e senza ingiustificato ritardo, allegando altresì copia della richiesta;
- b. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti pervenute.

15.2 In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il responsabile dovrà fornire supporto al titolare, entro le successive 48 ore a decorrere dalla richiesta inoltrata da quest'ultimo e senza ingiustificato ritardo, al fine di garantire agli Interessati l'esercizio del:

- a. diritto di accesso, ai sensi dell'art. 15 del GDPR;
- b. diritto di rettifica od integrazione, ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- c. diritto alla cancellazione, ai sensi dell'art. 17 del GDPR;
- d. diritto di limitazione del trattamento, ai sensi dell'art. 18 del GDPR;
- e. diritto di ricevere comunicazione in merito ad eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento dei propri dati, ai sensi dell'art. 19 del GDPR;
- f. diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del GDPR;
- g. diritto di opposizione, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
- h. diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

16 DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

16.1 Il presente accordo per il trattamento di dati personali decorre a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed avrà efficacia fintanto che sarà vigente il Contratto stipulato tra le Parti, fatti salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.

16.2 Qualora il Contratto tra le Parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente accordo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed ogni successiva attività di trattamento dei dati personali sarà effettuata dal responsabile in qualità di autonomo titolare.

16.3 Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di cessazione del Contratto, il responsabile s'impegna ad interrompere ogni trattamento effettuato per conto del titolare, nonché a restituire e/o cancellare i dati personali detenuti, secondo le indicazioni appositamente ricevute dal titolare del trattamento. Il tempo indicato è da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui dati personali da restituire o cancellare.

16.4 In ogni caso, le sopra citate operazioni di restituzione o cancellazione dei dati personali, saranno svolte con il coordinamento del titolare del trattamento. Restano salvi i casi in cui la conservazione dei dati da parte del responsabile sia richiesta dalla normativa vigente, o per altre legittime finalità.

16.5 In entrambi i casi sopra descritti – sia nel caso di restituzione dei dati, che della loro cancellazione – il responsabile provvederà a rilasciare al titolare, dietro sua esplicita richiesta, apposita dichiarazione scritta riportante l'attestazione che presso il responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali trattati e/o conservati per conto del titolare. Il titolare del trattamento si riserva, pertanto, il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della suddetta dichiarazione.

17 MANLEVA E VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

17.1 Il responsabile, con la sottoscrizione del presente accordo, s'impegna a mantenere indenne il titolare del trattamento da ogni responsabilità o danno, ivi incluse le spese legali o altro onere, che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del responsabile, ovvero dei soggetti da questi autorizzati al trattamento, incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

17.2 Il responsabile si impegna a comunicare prontamente al titolare del trattamento eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità al corretto espletamento dell'incarico.

17.3 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, par. 5, del Regolamento UE 2016/679, il titolare ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento il risarcimento del danno pagato all'interessato o a terzi, per la parte corrispondente alla sua parte di responsabilità.

17.4 Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE 2016/679, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, ovvero di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento degli obblighi in capo al responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente, il medesimo responsabile sarà considerato quale autonomo titolare del trattamento e ne risponderà direttamente.

18 DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Qualora nella lettura ed interpretazione del presente documento dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dalla normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di protezione dei dati personali oppure, in subordine, all'interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679.

18.2 Con il presente accordo, si intende espressamente revocato e sostituito integralmente ogni altro contratto o atto giuridico tra le Parti, inerente al trattamento dei dati personali.

18.3 I rapporti tra il Titolare ed il Responsabile con riferimento al Trattamento dei Dati Personali sono disciplinati nel modo indicato nell'Accordo; qualsiasi concessione o prassi che si discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice del rapporto che rimane, perciò, regolamentato esclusivamente dall'Accordo.

18.4 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

18.5 L'eventuale tolleranza di ciascuna delle Parti ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione dell'Accordo, o la loro mancata contestazione, non costituisce rinuncia (totale o parziale) ai diritti e/o azioni derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.

18.6 Le spese di eventuale registrazione, così come ogni altro onere o imposta derivante dalla stipula dell'Accordo o dalla sua esecuzione saranno a carico della Parte che, con il suo comportamento, abbia reso necessaria la registrazione, salva diversa previsione inderogabile di legge.

18.7 I diritti e i rimedi qui inclusi non hanno carattere esclusivo, ma si aggiungono agli altri diritti e rimedi disponibili secondo la legge applicabile (tra i quali ad es. quelli cautelari).

18.8 In caso di contrasto fra annotazioni e/o dichiarazioni di qualunque genere effettuate dalle Parti, queste ultime espressamente concordano che faranno fede unicamente le annotazioni prodotte dal Titolare e messe a disposizione del Responsabile dietro sua motivata richiesta.

18.9 Se una o più delle disposizioni dell'Accordo fosse giudicata nulla o inapplicabile da una qualunque Autorità, tale disposizione dovrà ritenersi cancellata dall'Accordo e le rimanenti disposizioni dell'Accordo rimarranno e continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci.

18.10 Qualsiasi modifica all'Accordo, salvo dove diversamente previsto, deve essere concordata con atto sottoscritto da entrambe le Parti.

18.11 Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Contratto di Fornitura e alla Normativa Applicabile.

18.12 Salvo espressa pattuizione contraria, il presente Accordo si applica anche ai Contratti di Fornitura stipulati tra le stesse Parti successivamente a quelli indicato in premessa, che comportino trattamenti di dati identici; in caso di trattamenti differenti o ulteriori, le Parti redigeranno e sottoscriveranno di comune accordo documenti aggiuntivi a modifica e/o integrazione del presente Accordo; le Parti escludono espressamente che tali accordi aggiuntivi abbiano valore novativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1230 cod. civ..

18.13 Ove non diversamente indicato, tutte le comunicazioni da inviarsi in esecuzione del presente Accordo dovranno essere formulate per iscritto e dovranno ritenersi ricevute alla data della loro ricezione, se spedite a mezzo PEC, ovvero il giorno del loro invio, se trasmesse a mezzo e-mail, ai recapiti contenuti in epigrafe o sui Pubblici Elenchi.

19 LEGGE APPLICABILE E GIUDICE COMPETENTE

19.1 L'Accordo è sottoposto alla legge italiana, e alla normativa europea ove direttamente applicabile. Le Parti convengono che, in caso di contrasto su questioni nascenti dal presente Accordo o ad esso relative, prima di adire le vie giudiziali coopereranno in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra loro insorta con l'assistenza di avvocati, seguendo la procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e segg. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014.

19.2 Il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita sopra prevista costituisce causa di improcedibilità della domanda giudiziale, ma non preclude la concessione di provvedimenti monitori, urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

19.3 Qualora dovesse fallire il tentativo di composizione bonaria, per qualunque controversia dovesse sorgere in merito alla validità, e/o all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Accordo, le Parti convengono la giurisdizione esclusiva del Giudice italiano e la competenza esclusiva del Foro di Chieti.

Allegati:

- A. Recapiti del referente del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
- B. Caratteristiche del trattamento
- C. Soggetti sub-responsabili
- ~~D. Amministratori di sistema~~
- E. SGP 0310 Valutazione dei responsabili

Data 31/01/2024

Il titolare del trattamento
Il Direttore Generale ASL Lanciano Vasto Chieti
Thomas Schael

(sottoscritto digitalmente)

Il responsabile del trattamento
Il Direttore Generale Carlo Bramezza

(sottoscritto digitalmente)



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

ALLEGATO A – RECAPITI DEL REFERENTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DEL DPO

Nome e Recapito telefonico	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Indirizzo E-mail	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Indirizzo PEC	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Recapito del DPO ⁽¹⁾	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

⁽¹⁾ ove il responsabile della protezione dei dati non sia stato designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il responsabile del trattamento allega al presente documento copia del documento attestante le valutazioni effettuate a tal proposito

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

Natura e finalità del trattamento	Prestazioni di valutazione citologica e refertazione
Categorie di soggetti interessati	Pazienti della ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Tipologie di dati personali coinvolti	Comuni e particolari rivelanti lo stato di salute
Durata del trattamento	Durata della convenzione
Misure di sicurezza adottate	SGP 0310
Categorie di destinatari dei dati ⁽²⁾	Soggetti autorizzati presso il Titolare
Trasferimento dei dati extra-UE ⁽³⁾	No
Valutazione dei rischi del trattamento	Sì
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ⁽⁴⁾	No
Ultimo aggiornamento dell'allegato	31/01/2024

⁽²⁾ ove presenti



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

⁽³⁾ ove applicabile, specificare il Paese destinatario dei dati

⁽⁴⁾ ove sussistano le circostanze di cui all'art. 35 del GDPR, il responsabile del trattamento fornisce tutte le informazioni necessarie al fine di supportare il titolare nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale DPIA effettuata sul Servizio e/o sul sistema adottato

ALLEGATO C – SOGGETTI SUB-RESPONSABILI

ID	Ragione sociale	Sede legale	E-mail/PEC	Recapito del DPO	Ambito di trattamento
1					
2					
3					
Ultimo aggiornamento dell'allegato			Fare clic o toccare qui per immettere una data.		